

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n.74 convertito in legge n.122 del 1° agosto 2012) 25 gennaio 2016 - n.191 Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. - Prime disposizioni attuative per l'erogazione di contributi a valere sulle risorse destinate dall'art.13 del d.l. n.78/2015 (convertito in legge 6 agosto 2015, n.125) ed altri adeguamenti alla normativa intercorsa - Pubblicazione del Testo vigente, coordinato con le modificazioni introdotte**

#### IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 21 luglio 2012 -, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 è stato dichiarato lo stato di emergenza - per la durata di 60 giorni e più precisamente fino al 29 luglio 2012 -, in conseguenza dell'ulteriore evento sismico del 29 maggio 2012;
- con d.l. 6 giugno 2012, n.74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012*» convertito con modificazioni dalla Legge 1° agosto 2012, n.122, lo stato di emergenza dichiarato con le succitate deliberazioni del Consiglio dei Ministri è stato prorogato sino al 31 maggio 2013, i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori colpiti ed è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore dei Commissari stessi;
- con d.l. 26 aprile 2012, n.43 il termine di scadenza dello stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre 2014;
- con Legge 11 novembre 2014, n.164, di conversione - con modificazioni - del d.l. 12 settembre 2014, n.133, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2015;
- con d.l. 19 giugno 2015, n.78, recante «*Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali*», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016.

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 1° agosto 2012, n.15, contenente ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo nel mese di maggio 2012, con la quale è stata disciplinata la cessazione al 29 luglio 2012 delle funzioni della D.L. COMA.C. e dei soggetti responsabili per l'assistenza alla popolazione, con contestuale subentro dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati con particolare riguardo alle previsioni circa la prosecuzione degli interventi di assistenza alla popolazione e per la ricostruzione.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*», convertito in Legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n.135, con il quale, all'art.3-bis, sono state definite le modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.l. 6 giugno 2012, n.74, destinati agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni e Commissari delegati.

Visto il Protocollo d'Intesa fra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art.1, comma 2, del decreto legge n.74/2012, convertito in Legge dalla Legge n.122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art.3, comma 1, lettera 1), del d.l. n.74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del d.l. n.95/2012 e fissa in € 366.000.000,00 la quota di competenza per la ricostruzione in Lombardia.

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze con le quali sono stati disposti ed aggiornati i criteri ed i termini per la presentazione delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed uni-

tà immobiliari ad uso abitativo danneggiati e resi inagibili dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012:

- 20 febbraio 2013, n.16, recante: «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*»;
- 19 giugno 2013, n.21, recante: «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*»»;
- 18 settembre 2013, n.29, recante: «*Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013*»;
- 11 dicembre 2013, n.34, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n. 20 del 19 giugno 2013 e n. 29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.24 del 22 luglio 2013*»;
- 17 aprile 2014, n.45, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art.4 dell'ordinanza n.34 dell'11 dicembre 2013*»;
- 7 settembre 2014, n.58, recante: «*Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonoma sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013 e n.45 del 17 aprile 2014*»;
- 20 ottobre 2014, n.66, recante: «*Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata dalle ordinanze n.21 del 19 giugno 2013, n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013, n.45 del 17 aprile 2014 e n. 58 del 7 settembre 2014 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*»»;
- 15 dicembre 2014, n.77 «*Determinazioni conseguenti allo stato di avanzamento delle presentazioni di istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*», con la quale il Commissario delegato ha provveduto, in via precauzionale, a disporre la sospensione delle istruttorie per le istanze presentate nei termini, ma a seguito di una prenotazione effettuata in data successiva all'11 marzo 2014;
- 20 febbraio 2015, n.89 «*Ordinanze Commissariali nn.15 e 16 e s.m.i. - Sospensione in via cautelativa delle assegnazioni di contributi per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B, C, E0, E1, E2, E3)*», con la quale il Commissario delegato, al fine di evitare il superamento della soglia di spesa fissata, ha dovuto procedere con urgenza alla sospensione cautelativa di tutte le assegnazioni di contributi relativamente alle istanze presentate per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

(Esiti B, C, E0, E1, E2, E3), in attesa di poter disporre degli elenchi cronologici di validazione delle istanze di contributo presentate sul sistema informativo «MUTA SISMA 2012» ai sensi delle succitate Ordinanze nn.15 e 16, rispettivamente all'art.5, comma 5°, ed all'art.5, comma 6°;

- 6 maggio 2015, n.101 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una prima rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3) fissati;
- 24 giugno 2015, n.115 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una seconda rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 precedentemente fissati, esclusivamente per gli Esiti B e C (ex-Ordinanza n.15 e s.m.i.);
- 5 ottobre 2015, n.141 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una terza rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3);
- 17 novembre 2015, n.157 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una quarta rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3), anche in forza delle nuove risorse reperite;
- 25 gennaio 2016, n.188 con la quale, ai sensi del punto 5 della succitata Ordinanza n.94, si procedeva ad una quinta rimodulazione dei limiti temporali di effettiva finanziabilità delle istanze di contributo per il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (Esiti B e C ed Esiti E0, E1, E2 ed E3), grazie alle nuove risorse reperite.

Ricordato che il Commissario delegato, per l'attuazione della succitata Ordinanza n.16 e s.m.i., ha stabilito, ai sensi dell'art.1, comma 5°, del d.l. n.74/2012, di avvalersi dei Sindaci per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione del contributo ammissibile.

Ricordato che la succitata Ordinanza n.16 sanciva all'art.5, comma 6°, che le domande sarebbero state ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e sarebbero state finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 12; nonché, al successivo comma, che con successiva ordinanza del Commissario delegato sarebbero state reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che fossero rimaste insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste.

Dato atto che, mediante il citato articolo 13 del d.l. n.78/2015, lo Stato ha disposto l'erogazione di risorse, per complessivi € 205.000.000,00, destinate fra l'altro anche alla ricostruzione privata, delle quali € 179.802.250,00, risultano attualmente essere stati destinati al finanziamento delle istanze di contributo presentate a valere sulla più volte citata Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i..

Preso atto che, in forza delle modifiche intervenute e delle risorse assegnate, le fonti di finanziamento disponibili per l'attuazione della succitata Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. risultano essere:

- € **130.000.000,00** coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012;
- € **179.802.250,00** coperti con risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.13, commi 1° e 2°, del d.l. n.78/2015.»,

Preso atto del fatto che le due distinte tipologie di risorse hanno meccanismi gestionali di erogazione differenti e più precisamente:

- la prima utilizza il canale bancario, aperto con gli Istituti di Credito aderenti al Protocollo d'Intesa ABI-MEF, il quale risulta essere già regolamentato all'articolo 8 dell'Ordinan-

za Commissariale n.16 e s.m.i.;

- mentre la seconda sarà erogata direttamente dagli uffici del Commissario delegato, essendo le relative somme accreditate sul Conto di Contabilità Speciale n.5713 aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano.

Ritenuto conseguentemente di dover disciplinare le modalità di gestione ed erogazione delle nuove risorse aggiuntive, stanziate dal citato art.13 del d.l. n.78/2015, mediante modifica ed integrazione del testo dell'articolo 8 dell'Ordinanza n.16 e s.m.i. nel seguente modo:

- la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente: «(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012)»
- dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 8-bis  
(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 13 del d.l. n.78/2015)

1. Il contributo è erogato dalla Struttura Commissariale, sulla scorta dei contenuti dell'atto Sindacale di determinazione del contributo riconosciuto e della relativa autorizzazione alla erogazione, sia per stato di avanzamento lavori, che a consuntivo, senza necessità di alcuna ulteriore verifica della regolarità contributiva - in quanto già attuata a monte - e senza necessità di prese d'atto o di ulteriori autorizzazioni da parte del Commissario, stante la piena responsabilità dei Sindaci in materia, derivante dall'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 1, comma 5, del d.l. n.74/2012, agito dal Commissario con la propria precedente Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i.;

2. Le erogazioni delle quote di contributo avvengono esclusivamente per stato di avanzamento lavori ed a consuntivo; in nessun caso sono concesse anticipazioni di parte del contributo.

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui al precedente articolo 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera a), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera b), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera c), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione del saldo. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera d) e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa a saldo.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria, ma prima della emissione dell'autorizza-

**Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016**

zione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web [www.sismamantova.regione.lombardia.it](http://www.sismamantova.regione.lombardia.it), dello stato di avanzamento, trasmette alla Struttura Commissariale la determinazione Sindacale del contributo ammissibile e riconosciuto e che ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori ed a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi di verifica del DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire anche in un'unica soluzione, a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione prevista al precedente comma 3, lettera d).

6. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

7. La Struttura Commissariale darà comunicazione delle avvenute erogazioni ai beneficiari ed al Comune competente.»

Rilevato inoltre che i riferimenti normativi indicati all'articolo 2, comma 10, dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i. risultano essere superati in conseguenza delle modifiche introdotte dalla Commissione Europea alle Decisioni relative agli Aiuti di Stato per il settore agricolo.

Ritenuto conseguentemente di dover sostituire integralmente il succitato comma 10 dell'articolo 2 dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i., al fine di adeguarlo all'attuale situazione normativa, con il seguente:

«10. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e delle Decisioni della Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015)2891-final aiuto SA.39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015)4068-final del 15 giugno 2015.»

**DISPONE**

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto del fatto che, in forza delle assegnazioni di risorse effettuate dallo Stato con l'art.13 del D.L. n.78/2015, l'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n.16 e s.m.i. viene oggi attuata mediante l'utilizzo di due distinte tipologie di fondi, i quali presentano meccanismi normativi, gestionali e di erogazione differenti e più precisamente:

- una utilizza il meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. n.95/2012, il quale risulta essere stato già regolamentato nella stesura originale della suddetta Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i.;
- la seconda, inizialmente non prevista, prevede l'erogazione diretta da parte degli uffici del Commissario delegato, essendo le relative somme accreditate sul Conto di Contabilità Speciale n.5713 aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano;

2. di disciplinare conseguentemente le modalità di gestione ed erogazione delle nuove risorse aggiuntive, stanziati dal citato art.13 del d.l. n.78/2015, mediante modifica ed integrazione del testo dell'articolo 8 dell'Ordinanza n.16 e s.m.i. nel seguente modo:

- la rubrica dell'articolo 8 è sostituita dalla seguente:

«(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 3-bis del d.l. n.95/2012)»

- dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo:

**«Articolo 8-bis**

(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 13 del d.l. n.78/2015)

1. Il contributo è erogato dalla Struttura Commissariale, sulla scorta dei contenuti dell'atto Sindacale di determinazione del contributo riconosciuto e della relativa autorizzazione alla erogazione, sia per stato di avanzamento lavori, che a consuntivo, senza necessità di alcuna ulteriore verifica della regolarità contributiva - in quanto già attuata a monte - e senza necessità di prese d'atto o di ulteriori autorizzazioni da parte del Commissario, stante la piena responsabilità dei Sindaci in materia, derivante dall'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n.74/2012, agito dal Commissario con la propria precedente Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i.;
2. Le erogazioni delle quote di contributo avvengono esclusivamente per stato di avanzamento lavori ed a consuntivo; in nessun caso sono concesse anticipazioni di parte del contributo.
3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui al precedente articolo 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera a), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera b), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera c), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione del saldo. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera d) e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa a saldo.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria, ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web [www.sismamantova.regione.lombardia.it](http://www.sismamantova.regione.lombardia.it), dello stato di avanzamento, trasmette alla Struttura Commissariale la determinazione Sindacale del contributo ammissibile e riconosciuto e che ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori ed a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva.

*In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi di verifica del DURC.*

*5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire anche in un'unica soluzione, a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione prevista al precedente comma 3, lettera d).*

*6. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.*

*7. La Struttura Commissariale darà comunicazione delle avvenute erogazioni ai beneficiari ed al Comune competente.»*

3. di aggiornare, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Europea alle Decisioni relative agli Aiuti di Stato per il settore agricolo, il comma 10 dell'articolo 2 dell'Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i., il quale è così integralmente sostituito:

*«10. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e delle Decisioni della Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015)2891-final aiuto SA.39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015)4068-final del 15 giugno 2015.»*

4. di pubblicare il Testo Vigente, coordinato con tutte le modifiche introdotte fino al presente atto, dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n.16 recante «*Criteria e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)*», allegato alla presente Ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012.

Il Commissario delegato  
Roberto Maroni

— • —

**TESTO COORDINATO DELL'ORDINANZA DEL 20 FEBBRAIO 2013, N.16 INTEGRATA CON LE MODIFICHE APPORTATE DALLE ORDINANZE N.21 DEL 19 GIUGNO 2013, N.29 DEL 18 SETTEMBRE 2013, N.34 DELL'11 DICEMBRE 2013, N.45 DEL 17 APRILE 2014, N.58 DEL 7 SETTEMBRE 2014, N.66 DEL 20 OTTOBRE 2014, N.91 DEL 20 FEBBRAIO 2015, N.157 DEL 17 NOVEMBRE 2015, N.188 DEL 25 GENNAIO 2016, N.191 DEL 25 GENNAIO 2016 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 (DECRETO LEGGE 6 GIUGNO 2012 N.74 CONVERTITO IN LEGGE N.122 DEL 1° AGOSTO 2012).**

**CRITERI E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E IL RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO O LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CHE HANNO SUBITO DANNI SIGNIFICATIVI, GRAVI O GRAVISSIMI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 E CHE SONO STATI DICHIARATI INAGIBILI (ESITI E0, E1, E2 ED E3)**

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n.74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n.131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012 n.122 (di seguito: d.l. n.74/2012), le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Visto il d.l. 74 del 6 giugno 2012 - convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge n.122 del 2012 - ed in particolare il comma 4 dell'art.1 ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, operando con i poteri di cui all'art.5, comma 2, della legge n.225 del 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2014 dall'art.6, comma 1, del d.l. n.43 del 2013, come convertito con modificazioni dalla legge n.71 del 2013;

Preso atto di quanto previsto dal decreto legge 6 luglio 2012 n.95, recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza di servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)" convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.135 ed in particolare dell'art.3-bis;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art.1, comma 2 del decreto legge n.74/2012, convertito in Legge n.122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art.3, comma 1 del d.l. n.74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art.3-bis del d.l. n.95/2012;

Richiamata la propria Ordinanza 20 febbraio 2013, n.16, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;

Atteso che a detta ordinanza sono state apportate modifiche ed integrazioni con ordinanze:

- 19 giugno 2013, n.21, recante: «Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n.16 del 20 febbraio 2013 recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi e gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0, E1, E2, E3)»;
- 18 settembre 2013, n.29, recante: «Proroga dei termini per la presentazione delle domande volte all'assegnazione dei contributi per la riparazione ed il ripristino immediato di edifici e di unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esiti B, C, E0, E1, E2 ed E3) per interventi già iniziati in data antecedente all'11 marzo 2013»;
- 11 dicembre 2013, n.34, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonomia sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.24 del 22 luglio 2013»;
- 17 aprile 2014, n.45, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione della documentazione di cui all'art.4 dell'ordinanza 34 dell'11 dicembre 2013»;
- 7 settembre 2014, n.58, recante: «Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la riparazione ed il ripristino di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo, anche il relazione alle domande per il nuovo contributo per l'autonomia sistemazione di cui alle ordinanze commissariali: n.15 del 29 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze n.20 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.16 del 20 febbraio 2013 come modificata ed integrata dalle ordinanze 21 del 19 giugno 2013 e n.29 del 18 settembre 2013, n.34 dell'11 dicembre 2013 e n.45 del 17 aprile 2014»;
- 20 febbraio 2015, n.91 "Modifica dei termini previsti per le istruttorie di finanziamento e determinazione del contributo ammissibile di cui alle Ordinanze Commissariali n. 15 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. e n. 16 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.";
- 25 gennaio 2016, n.191 "Ordinanza Commissariale n.16 e ss.mm.ii. - Prime disposizioni attuative per l'erogazione di contributi a valere sulle risorse destinate dall'art.13 del D.L. n.78/2015 (convertito in Legge 6 agosto 2015, n.125) ed altri adeguamenti alla normativa intercorsa - Pubblicazione del Testo vigente, coordinato con le modificazioni introdotte";

Vista la legge n.147 del 27 dicembre 2013 «Legge di stabilità 2014» che stabilisce:

- al comma 358 che, per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo decreto-legge, anche qualora:
  - a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o forestiera, purché in entrambi i casi il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
  - b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
  - c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia;

- al comma 369 che, per favorire la ricostruzione, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalla Regione;
- al comma 370 che al finanziamento dei piani possono concorrere risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate;
- al comma 371 che prevede che tali finanziamenti, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unità immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n.74 del 2012, sono destinati:
  - a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122;
  - b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;
  - c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;
  - d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 369.
- al comma 372 che stabilisce che i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
- al comma 373 che stabilisce che nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata ordinanza 16/2013 e ss.mm.ii, al fine di dare attuazione al disposto della legge n.147 del 27 dicembre 2013, di recepire alcune interpretazioni formulate dal CTS ed al contempo di dover recepire alcune delle osservazioni scaturite dal confronto con i Sindaci del Gdl in diverse sedute dello stesso;

Ritenuto necessario assicurare equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma garantendo ai cittadini che abbiano la propria abitazione danneggiata o distrutta in seguito agli eventi sismici del maggio 2012 ancorché abbiano già presentato istanza di contribuzione a valere sulle ordinanze vigenti di ottenere il rimborso delle spese sostenute qualora compatibili con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;

Considerata, pertanto, la necessità di prevedere la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione di impegno per la ricostruzione e la manifestazione di volontà a presentare domanda di contributo ai sensi degli articoli 1 e 2 dell'ordinanza 34/2013;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 10 ottobre 2014;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'ordinanza 20 febbraio 2013, n.16,

## DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

### Art.1

#### *(Individuazione dell'ambito territoriale danneggiato)*

1. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei comuni delle province di Mantova e Cremona i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati dall'art.1 del dl 74/2012, integrato dall'art.67 septies del decreto legge 22 giugno n.83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 (in seguito d.l. n.83/2012).

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Commissario con successive ordinanze ai sensi dell'art.3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse, dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati.

### Art.1 bis

#### *(Soggetti titolari a richiedere il contributo)*

1. Possono accedere a contributo, sulla base delle condizioni descritte all'art.2, il proprietario, i titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari o l'usufruttuario dell'immobile oggetto di richiesta.

2. Possono altresì accedere al contributo, disciplinato dalla presente Ordinanza, gli acquirenti (persone fisiche o persone giuridiche) di immobili danneggiati dagli eventi sismici per i quali non è stato precedentemente ottenuto altro contributo, di cui alla presente Ordinanza, sullo stesso immobile.

### Art.2

#### *(Condizioni per la concessione dei contributi)*

1. Al fine di consentire il rientro nelle abitazioni danneggiate in modo significativo, grave e gravissimo dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo a favore dei soggetti indicati al precedente art.1 bis per la riparazione, il miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare per la quale sussistano le seguenti caratteristiche:

- assenza di certificazione comunale di inagibilità precedente alla data del sisma;

## Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

- non deve essere stata accatastata come collabente precedentemente alla data del sisma, né doveva essere fatiscente, insicura e degradata per mancata o carente manutenzione, e quindi non utilizzabile a fini abitativi o produttivi;
- destinata, alla data del 20 o 29 maggio 2012, ad abitazione dei soggetti indicati all'art.1 bis o di affittuari con contratto di locazione registrato in data antecedente al sisma o di comodatari;
- oggetto di ordinanza comunale di inagibilità totale;
- caratterizzata da uno «stato di danno» ed un «valore di vulnerabilità» che, combinati insieme, rientrano nella definizione contenuta nella Tabella 1 ALL. B di «livello operativo» E0, E1 ed E2 nel caso di riparazione del danno e miglioramento sismico o di «livello operativo» E3, nel caso di ricostruzione.

I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 10 presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiati dal sisma ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7 dell'art.2 dell'ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013. Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità totale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art.2, comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n.13 e s.m.i..

In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengano la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. a) del d.l. 74/2012 convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art.3 comma 2 è ridotto del 30%.

I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui all'art.1-bis.

2. Gli «stati di danno» sono indicati nella Tabella 2 ALL. B e sono definiti in differenti soglie di danno a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista, come riportato nelle Tabelle 3, 4 e 5 ALL.B.

3. I «valori di vulnerabilità», indicati nella Tabella 6 ALL. B, sono desunti dalla combinazione del «grado delle carenze» (a seconda che si tratti di edifici con struttura portante in muratura, cemento armato o mista), come riportato nelle Tabelle 7, 8 e 9 ALL. B, con il «fattore di accelerazione» di cui alla Tabella 10 ALL. B.

4. Sono interventi di miglioramento sismico quelli finalizzati a ridurre la vulnerabilità sismica ed aumentare la sicurezza fino a raggiungere un livello pari almeno al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale, ai sensi degli articoli 10, 12 e dell'art.13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale, il raggiungimento di tale soglia non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel d.p.c.m. 9 febbraio 2011, «Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008».

5. Sono interventi di ricostruzione quelli che riguardano edifici totalmente danneggiati in misura superiore a quella definita con «danno gravissimo» nelle tabelle allegato B. nn.3, 4 e 5 e molto vulnerabili (valore medio e alto della tabella 6) che vengono totalmente demoliti e ricostruiti nei casi di effettiva necessità e previa adeguata giustificazione, o riparati ed adeguati sismicamente ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008.

6. L'ordinanza di inagibilità totale di cui al comma 1 può essere stata emessa a seguito della verifica di agibilità che abbia comportato un esito classificato «E» dalle schede AeDES ovvero, a seguito di una verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i o a seguito di presentazione di perizia asseverata o giurata ai sensi del comma 1, lett. b) e comma 5 dell'art.3 del decreto legge n.74 del 2012 predisposta da professionista abilitato;

7. La verifica se l'edificio inagibile rientri nel livello operativo E0, E1, E2, E3 di cui all'allegata Tabella 1 ALL. B, compete al tecnico incaricato della redazione del progetto che ne darà adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo. Qualora il tecnico verifichi che lo stato di danno sia di tipo 1 o di tipo 2, così come indicati nella Tabella 2 ALL. B, e che la vulnerabilità sia bassa, così come indicato nella Tabella 6 ALL. B (livello operativo B-C), ovvero che l'edificio abbia già un livello di sicurezza verificato almeno pari al 60% di quello previsto per le nuove costruzioni, l'intervento può essere limitato alla riparazione del danno ed al solo rafforzamento locale, come disciplinato dalla Ordinanza n.15 del 20 febbraio 2013 e s.m.i. In tal caso il contributo viene determinato secondo i parametri della predetta ordinanza.

8. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove, alla data dell'evento sismico, risiedeva anagraficamente il proprietario, l'usufruttuario ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati. I criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora, alla data del sisma:

- a. il conduttore o comodatario non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria purché in entrambi i casi il contratto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;
- b. alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato, poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria, nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;
- c. il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto alla anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

9. Per coloro che non sono ancora in possesso del certificato di residenza anagrafica e che si trovano nel periodo dei 18 mesi previsti nella nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 131/1986 per l'ottenimento dell'aliquota agevolata, è facoltà del Comune accettare la domanda di contributo presentata ai sensi della presente ordinanza se il richiedente dimostra che era residente nell'abitazione alla data del 20 e 29 maggio 2012 oppure che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.

**10. Per attività produttive si intendono le imprese definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (CE) n.800/2008 della Commissione Europea del 6 agosto 2008 che posseggono, al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza n.13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i.. I contributi alle imprese della presente ordinanza, saranno erogati ai sensi della Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di stato SA.35413 (2012/NN) e delle Decisioni della Commissione Europea, relative agli Aiuti di stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N) e successiva modifica C(2015)2891-final aiuto SA.39900 (2014/N) come integrato con la Decisione C(2015)4068-final del 15 giugno 2015.**

11. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi come esemplificato all'art.2 dell'ALL. A.

Qualora, all'interno dello stesso edificio, siano state emesse, per le singole unità immobiliari, ordinanze di inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, formulando un'unica classificazione.

### Art.3

#### (Determinazione del contributo concedibile)

1. Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e miglioramento sismico e di ricostruzione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art.2, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 7, 8, 9, e 10. Il costo dell'intervento comprende le indagini e le opere di laboratorio tecniche, specialistiche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza i compensi di amministratori dei condomini o di consorzi tra i proprietari costituiti per gestire l'intervento unitario, le opere di riparazione dei danni delle strutture danneggiate anche negli impianti comuni e di miglioramento sismico dell'intero edificio, nonché le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art.1117 del Codice Civile.

2. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna o, in mancanza, dall'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art.32 comma 2 del d.p.r. n.207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale in euro/mq, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile come indicato nella seguente tabella

	E0	E1	E2	E3
≤120 mq.	800	1000	1250	1450
120 mq ÷ 200 mq	650	800	1000	1200
>200 mq.	550	700	850	1000

per la superficie dell'immobile, di cui al comma 3.

Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superficie.

3. Le opere ammesse a contributo riguardano le unità immobiliari e le relative pertinenze. Per superficie complessiva si intende la superficie utile dell'unità immobiliare, compresa la superficie delle pertinenze e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli), per la quota millesimale di competenza, calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni d'ingresso condominiali, determinata attraverso il rilievo dell'unità immobiliare al netto delle murature portanti delle tamponature e delle tramezze. Nel caso di edifici distrutti sarà considerata la planimetria catastale. Per pertinenza si intendono opere edilizie di modeste dimensioni all'interno del lotto, legate da un rapporto di strumentalità e di complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale (Codice Civile art.817 e d.p.r. 380/2001).

Anche gli edifici destinati a pertinenza esterna, in corpo staccato, dell'edificio principale, destinati a cantine, autorimesse, magazzini, al servizio dell'abitazione o dell'attività produttiva, sono ammessi a contributo se danneggiati, purché lo sia anche l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale. La pertinenza esterna in corpo staccato danneggiata assume il livello operativo dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva ubicata nell'edificio principale.

Le pertinenze esterne in corpo staccato sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'abitazione o all'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, ma sempre entro il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

Non sono ammesse a contributo le opere che riguardano le singole pertinenze esterne in corpo staccato in mancanza di danno all'unità immobiliare principale.

4. I costi convenzionali sono aumentati:

- del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.; del 30% per edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, e paesaggistica ed ambientale; del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art 45 del d.lgs. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art.136 e 142 del d.lgs. 42/2004 ovvero individuati ai sensi dell'art.10 comma 1 lettera E n.2 della l.r. 12/2005; i suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati E0, E1 e E2, ed E3. Gli aumenti della presente lettera non sono fra loro cumulabili;
- del 10% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E0, E1 o E2 che conseguano, mediante interventi integrati a quelli di riparazione e miglioramento sismico la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;
- b-bis) del 10% per interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti su edifici con esiti E0, E1, E2 ed E3 che raggiungano la classe energetica B;
- del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi precedenti. La riduzione dei consumi deve essere stimata sulla base di diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica;



## Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

- d) del 15% per edifici ricompresi nelle aree che presentano un elevato rischio di liquefazione del terreno. Gli interventi che richiederanno tale maggiorazione dovranno essere sottoposti dai Comuni incaricati dell'istruttoria alla verifica da parte del Comitato Tecnico Scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza 13 agosto 2012, n.3;
- d-bis) del 15% per le opere di finitura interna e di riparazione degli impianti interni conseguenti agli interventi di riparazione e miglioramento sismico escluso la nuova costruzione;
- e) del 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza per almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2,00 m;
- f) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato almeno il 15% del volume totale dell'edificio;
- g) del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici con tipologia uni-bifamiliare, singoli o a schiera, classificati con livello operativo E0, E1, E2 ed E3;
- h) del 3% per rendere accessibili e visitabili, con idonei accorgimenti tecnici, le abitazioni principali di residenti con gravi disabilità motorie ed invalidità permanenti, situati in edifici costruiti prima dell'entrata in vigore della legge 13/1989 recante disposizioni per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici privati;
- i) del 2% nel caso di interventi strutturali su almeno il 50% della superficie resistente di murature portanti di spessore superiore a cm 50, calcolato come sviluppo complessivo ai diversi piani;
- j) la demolizione e ricostruzione prevista per gli esiti E0, E1 ed E2 è da intendersi nel rispetto del comma 17 del presente articolo.

5. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E0, E1 ed E2 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, le opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell'intero edificio ovvero il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture nonché le finiture sia interne sia connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art.1117 del Codice Civile nonché i costi di riparazione o rifacimento degli impianti.

6. Per gli edifici classificati con «livello operativo» E3 il costo dell'intervento comprende le indagini specialistiche e le prove di laboratorio tecniche, le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, il costo di demolizione e di ricostruzione delle strutture, delle tamponature esterne ed interne, il rifacimento delle finiture esterne ed interne connesse agli interventi strutturali e degli impianti dell'edificio.

7. Il contributo per le opere di cui ai precedenti commi 5 e 6 è calcolato nella misura del 100% del costo ammissibile di cui al comma 2, con le eventuali maggiorazioni di cui al comma 4. Per le unità immobiliari inagibili che alla data del sisma erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, il costo dell'intervento ricomprende, oltre a quanto previsto rispettivamente ai commi 5 e 6 a seconda della classificazione dell'edificio, le opere di finitura interne connesse ai predetti interventi, la riparazione o il rifacimento degli impianti interni e il miglioramento dell'efficienza energetica.

8. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento sia coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni da eventi sismici, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento di cui al comma 2 con le eventuali maggiorazioni del comma 4 ed il risarcimento assicurativo.

9. Per le unità immobiliari inagibili che alla data dell'evento non erano destinate ad abitazione principale o ad attività produttive in esercizio, ma facenti comunque parte di un edificio che comprende abitazioni principali o attività produttive in esercizio, il costo dell'intervento comprende le opere di finitura interne, di riparazione o rifacimento degli impianti e di miglioramento dell'efficienza energetica così come attribuite al precedente comma 7 agli interventi su edifici con «livello operativo» E0, E1, E2 o con «livello operativo» E3, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%. In caso di rinuncia del beneficiario al contributo per le finiture interne di abitazioni non principali, permanendo il diritto al contributo del 100% per le strutture e le parti comuni qualora nell'edificio sia presente una unità immobiliare destinata ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio alla data del sisma, non sussiste l'obbligo del ripristino della piena agibilità di cui all'art.8 comma 3 lettera d) i. della presente ordinanza, né l'obbligo dell'affitto o del comodato previsto dall'articolo 6 comma 5 e 6 della presente ordinanza.

10. Per gli edifici residenziali costituiti da unità immobiliari inagibili non destinate ad abitazione principale, il costo dell'intervento per queste unità immobiliari comprende le opere di cui ai commi 5 e 6 e 7, ma il contributo sulle stesse è pari al 50%.

10-bis) In caso di acquisto da parte di persone fisiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, che alla data del sisma era adibito ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 100% delle spese ammissibili, se non ha beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale, e si impegna ad adibire l'immobile acquistato ad abitazione principale, entro i tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e per almeno quattro anni da tale termine; qualora l'immobile non fosse adibito ad abitazione principale oppure non venga mantenuto ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art.6, comma 6.

10-ter) in caso di acquisto da parte di persone giuridiche di immobile danneggiato dagli eventi sismici, indipendentemente dal fatto che alla data del sisma fosse adibito o meno ad abitazione principale, l'acquirente ha diritto al contributo pari al 50% delle spese ammissibili, con obblighi di cui all'art. 6, comma 6.

Per beneficiare dei contributi, il soggetto di cui al presente comma deve essere in possesso del «rating di legalità» di cui all'art.5-ter del d.l. 1/2012, come modificato dal d.l. 29/2012 convertito con modificazioni dalla l. 62/2012.

Se i soggetti acquirenti di cui al presente comma non possiedono i requisiti previsti dal Regolamento di cui alla Delibera AGCM 14 novembre 2012 n.20075 e s.m.i., per beneficiare dei contributi devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- a) essere in regola con le vigenti disposizioni in materia fiscale;
  - b) non avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo e amministrazione controllata, liquidazione e di gestione commissariale;
  - c) non essere incorsi nell'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla Legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni;
  - d) essere iscritti alla CCIAA;
  - e) se Cooperative di abitazione e loro consorzi, risultare iscritte all'albo nazionale delle Società Cooperative Edilizie di Abitazione e loro Consorzi di cui all'art.13 della l. n.59/92 e all'albo nazionale di cui all'art.15 del d.lgs. 220/2002 e art.223-sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione transitorie del Codice Civile.
  - f) i compiti statuari devono prevedere la realizzazione e gestione di alloggi in locazione
11. Il contributo per le spese tecniche (comprendente di IVA se non detraibile) è riconosciuto nel costo dell'intervento sino ad un

massimo del 10% dell'importo dei lavori (comprensivi di IVA se non detraibile) ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza ovvero i professionisti coinvolti.

12. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:

- 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro,
- 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro,
- 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.

A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.

13. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

14. Il contributo sull'intervento edilizio è destinato per almeno il 60% alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico dell'edificio e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse, agli impianti interni ed all'efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n.42/2004 (per gli edifici classificati E0 vale solo per edifici vincolati ex art.10) e gli interventi sugli edifici sottoposti a vincolo di tutela individuati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica e ambientale, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 50% (per edifici E0 la percentuale è del 45%) e sugli altri edifici vincolati per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 55%. Nel caso di ricostruzione di cui al comma 5 dell'art.2, la percentuale del contributo destinata alle opere di adeguamento sismico, anche per gli edifici vincolati, si riduce al 50%, mentre nel caso di totale demolizione e ricostruzione, indipendentemente dal livello operativo E, la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture si riduce al 35%.

15. Non sono ammessi a contributo gli interventi che prevedano incrementi del numero di unità immobiliari rispetto al preesistente.

16. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori nel rispetto delle procedure previste nella presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal punto di vista edilizio-urbanistico dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate. In caso di varianti in sede di liquidazione del saldo, il contributo verrà rideterminato, sulla base delle spese effettivamente sostenute. In ogni caso, il contributo verrà rideterminato secondo le modalità e i limiti di cui all'art.3 comma 2.

17. Qualora lo strumento urbanistico vigente lo ammetta gli edifici non dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'art.13 del d.lgs. n.42/2004 e non vincolati dagli strumenti urbanistici per l'interesse storico-architettonico, culturale e testimoniale, che rientrano nei «livelli operativi» E0, E1, E2 ed E3, e che a giudizio del Comune non rivestono alcun valore funzionale, architettonico, storico, ambientale e paesaggistico possono, previa acquisizione dei titoli abilitativi, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime nello stesso lotto di pertinenza comune. Qualora la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di meno del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio preesistente e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità. Nel caso in cui la superficie complessiva del nuovo edificio risulti minore di più del 10% della superficie dell'edificio preesistente, il costo convenzionale viene determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e dei parametri economici relativi al «livello operativo» attribuito all'edificio preesistente in conseguenza dello stato di danno e del valore di vulnerabilità.

#### Art.4

##### (Presentazione delle domande)

1. Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino al 30 novembre 2014, al fine di richiedere i contributi di cui alla presente ordinanza, i soggetti legittimati individuati all'articolo 1-bis, debbono presentare, in forma di prenotazione, apposita comunicazione diretta al Sindaco del Comune nel quale è ubicato l'edificio danneggiato.

2. La domanda dovrà poi essere presentata esclusivamente tramite la sua compilazione e validazione sull'applicativo sul sito web [www.sismamantova.regione.lombardia.it](http://www.sismamantova.regione.lombardia.it), a far tempo dalla data in cui sarà reso disponibile l'aggiornamento conforme alla presente ordinanza e comunque entro il 31 dicembre 2014. Della disponibilità dell'applicativo aggiornato sarà data comunicazione, a cura del Soggetto Attuatore di cui all'ordinanza 51/2014, mediante avviso pubblico.

Al fine di stabilire la data di ricevimento della domanda si terrà conto della data in cui la stessa è stata validata sul suddetto applicativo. I Sindaci provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante appositi avvisi pubblici.

3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di proprietari diversi, la domanda è presentata dall'amministratore del condominio, ove esistente, ovvero da altro soggetto all'uopo delegato in forma libera dagli stessi proprietari.

4. Qualora vengano accertate carenze nella compilazione della domanda, il Comune, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della stessa, richiede per una sola volta le necessarie integrazioni che debbono essere prodotte entro e non oltre 20 (venti) giorni successivi al ricevimento della richiesta a pena di rigetto dell'istanza. I termini per l'istruttoria delle domande, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste.

5. La domanda, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art.47 del d.p.r. n.445/2000, deve indicare:

- a. i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza.
- b. l'impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC, per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n.34 e successive modificazioni ed integrazioni, per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici. Qualora i lavori siano stati affidati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa M.E.F.- Commissari delegati, sottoscritto il 4 ottobre 2012 ai sensi dell'art.3 d.l. 95/2012 convertito in legge 135/2012, la scelta dell'impresa affidataria dei lavori deve avvenire mediante l'individuazione dell'offerta più conveniente, da effettuarsi attraverso la valutazione comparativa di almeno due offerte acquisite dal richiedente.
- c. l'istituto di credito prescelto tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012;
- d. l'importo del computo metrico estimativo comprendente i lavori, le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e l'IVA, e la ripartizione percentuale dello stesso importo nelle suddette voci;
- e. l'eventuale polizza assicurativa per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico documentando l'importo assicurativo riconosciuto.
- f. la dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, e le informazioni necessarie al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC dell'impresa e dei profes-

## Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

sionisti per ogni stato di avanzamento e di fine lavori. Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito al DURC, ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti.

6. La domanda deve inoltre contenere, per ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio e per le eventuali pertinenze esterne della stessa proprietà, con riferimento alla data dell'evento sismico:

- a. gli estremi e la categoria catastale;
- b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni;
- c. la destinazione d'uso;
- d. il numero, la natura e la data dell'ordinanza comunale e se la stessa preveda un'inagibilità totale, ancorchè temporanea, dell'unità immobiliare e delle eventuali pertinenze esterne;
- e. il nominativo dei proprietari e la relativa quota di proprietà;
- f. l'eventuale nominativo degli affittuari residenti e gli estremi del contratto di affitto;

7. Alla domanda devono essere inoltre allegati:

- a. una perizia giurata, a cura di professionista abilitato attestante:
  - I. il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni rilevati puntualmente verificati e documentati;
  - II. che l'edificio è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data della richiesta di contributo ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato condonato; dovrà essere inoltre allegata adeguata documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
  - III. che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla disciplina vincolistica;
  - IV. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo.
- b. il progetto strutturale comprensivo dei particolari costruttivi degli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico o di ricostruzione redatto secondo le Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con d.m. del 14 gennaio 2008, nonché la dimostrazione che l'edificio rientra nel «livello operativo» E0, E1, E2, E3. Sono interventi di miglioramento quelli finalizzati ad accrescere la capacità di resistenza delle strutture esistenti alle azioni considerate, secondo le indicazioni e le proprietà delle Istruzioni Tecniche di cui all'allegato A. Il progetto e la valutazione della sicurezza dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento statico nonché alla struttura nel suo insieme; sono interventi di ricostruzione quelli finalizzati alla realizzazione di un nuovo edificio nello stesso sedime di quello crollato (escluso i casi previsti dall'art.3, comma 6 della legge n.122/2012) o di riparazione con adeguamento sismico dell'edificio danneggiato in modo gravissimo, come indicato nelle tabelle 3, 4 e 5 ALL. B;
- c. il progetto architettonico di rilievo del danno e degli interventi di riparazione e miglioramento sismico, comprensivo di quadro fessurativo;
- d. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di miglioramento sismico comprese le finiture ammissibili ovvero di ricostruzione, redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, e/o in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, rispettivamente per i territori di competenza, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile ovvero, in assenza di una quotazione sui citati prezzari, in base al Prezzario della Regione Emilia Romagna. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art.32 comma 2 del d.p.r. n.207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
- e. una esauriente documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
- f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio e con di ripresa in apposito elaborato grafico;
- g. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art.5 bis del d.l. 74/2012, introdotto dalla legge di conversione 1<sup>a</sup> agosto 2012, n.122, come modificato dal d.l. 174/2012 e nelle ordinanze del Commissario delegato, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori i lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»). Relativamente ai lavori iniziati dopo l'11 marzo 2013, qualora l'impresa incaricata non effettui direttamente tutte le opere, ma si serva di fornitori di lavoro o di servizi terzi, dovrà essere essa stessa ad assicurarsi, sotto la propria responsabilità, che i suoi fornitori siano in regola rispetto a tutti gli adempimenti previsti dalle ordinanze in merito a «White List» e documentazione cd. Antimafia ed autocertificherà al Comune di averli richiesti e di conservarli ai propri atti ovvero allegherà direttamente copia dei documenti. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica White List.

8. Per lavori di importo superiore a 500.000 Euro l'impresa, il consorzio di imprese, ovvero l'ATI devono essere in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n.34 e s.m.i. per classi e categorie di importi adeguati. È altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici.

9. Qualora il titolo abilitativo non sia stato acquisito precedentemente alla presentazione della domanda di contributo, la contestuale presentazione con la domanda di contributo della documentazione prevista dal d.p.r. n.380/2001 e s.m.i., equivale alla presentazione della documentazione per l'ottenimento del titolo abilitativo alla realizzazione degli interventi edilizi previsti dalle vigenti normative. L'apposita sezione della domanda di contributo, costituisce modulo unificato per la presentazione delle istanze, delle comunicazioni e delle segnalazioni previste dal citato d.p.r. n.380/2001, dalle norme della legge n.122/2010 e dalle norme di competenza regionale. Restano fermi gli obblighi di presentazione in sede di istanza di contributo, delle autorizzazioni per gli edifici dichiarati di interesse culturale e quelle per gli edifici ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (d.lgs. n.42/2004).

10. Le domande di concessione del contributo depositate entro i termini previsti dalle ordinanze vigenti ed oggetto di provvedimenti di diniego, per le quali i richiedenti comunque mantengono i requisiti, possono essere ripresentate, in quanto con la presentazione originaria si intende espressa l'intenzione di accedere alle procedure commissariali per l'ottenimento dei contributi, secondo le scadenze previste dalle ordinanze vigenti.

## Art.5

*(Concessione del contributo ed inizio dei lavori)*

1. Le opere di riparazione e di miglioramento sismico di cui alla presente ordinanza sono attuate con intervento diretto e la presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art.4 e delle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente costituisce, nei casi che ricorrono, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi della legge n.122/2010, nonché deposito del progetto delle opere strutturali;

2. Gli interventi di ricostruzione nello stesso sedime e per quelli previsti dall'art.3, comma 6 della legge n.122/2012 sono sottoposti a titolo abilitativo ed alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa. La presentazione della domanda, completa dei documenti di cui all'art.4 costituisce:

- a. deposito del progetto ai sensi della vigente normativa, nonché presentazione di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge n.122/2010, nei casi di demolizione e fedele ricostruzione;
- b. richiesta di permesso di costruzione negli altri casi di ricostruzione di cui alla legge;
- c. deposito del progetto delle opere strutturali.

3. Per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del d.lgs. n.42/2004 o sottoposti a tutela ai sensi dell'art.45 del d.lgs. n.42/2004 l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Brescia, Cremona e Mantova. I termini per la determinazione del contributo di cui al comma 4 e per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.7, comma 1, decorrono dalla predetta autorizzazione.

4. Per gli edifici ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. n.42/2004 e s.m.i., entro 60 giorni dall'inizio dei lavori i soggetti interessati che non vi abbiano provveduto al momento della presentazione della domanda, inoltrano al Comune la richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art.3, comma 6 del d.l. 74/2012 e legge di conversione n.122/2012.

5. Il Comune, entro i 90 (novanta) giorni successivi alla presentazione della domanda, verifica la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica, rilascia il titolo abilitativo ove necessario, verifica l'ammissibilità al finanziamento dell'intervento proposto e determina il contributo ammissibile, al netto dell'eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario delegato mediante la procedura informatica appositamente predisposta.

6. Le domande saranno ammesse al contributo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione e saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui al successivo art.12.

7. Con successiva ordinanza del Commissario Delegato verranno reperite le risorse necessarie a coprire eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste nell'art.12.

## Art.6

*(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)*

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente. Il contributo concedibile è il minore tra i due contributi determinati in funzione delle destinazioni d'uso.

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al secondo grado o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata ovvero che non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale alla data del sisma, sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di essere nei termini dell'avvio della successione alla data del sisma, che non abbiano beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire l'immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo, relativamente ad una abitazione concessa in locazione o comodato, è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'usufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato attraverso la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 8 prioritariamente tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012. Decorsi sei mesi dal termine dei lavori o dalla rinuncia degli aventi diritto e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficino del contributo di cui all'art.3, commi 9 o 10 sono tenuti a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge n.431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune dell'elenco di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi due anni dal completamento dei lavori.

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

8. I comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art.3 commi 9, 10, 10-bis e 10-ter registrando nello stesso gli immobili disponibili contestualmente alla fine dei lavori, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.

#### Art.7

##### *(Esecuzione dei lavori)*

1. I lavori devono essere ultimati entro trentasei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo a pena di decadenza dello stesso.

2. A richiesta dei proprietari interessati, i Comuni possono autorizzare, per giustificati motivi, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di ventiquattro mesi e per una sola volta, fatte salve le previsioni di cui al comma 4, articolo 1 del d.l. 74/2012.

3. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori, in dipendenza di motivati provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dal Comune, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.

4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.

#### Art.8

##### ***(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 3-bis del D.L. n.95/2012)***

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli che hanno aderito alla convenzione stipulata tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti del 17 dicembre 2012, subordinatamente all'accoglimento della domanda di finanziamento.

2. È consentita l'erogazione di un'anticipazione di un importo, nei tempi e nei modi indicati di seguito:

a. ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione: 80% della quota parte di contributo agli stessi destinato, al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 3. L'anticipazione è richiesta alla presentazione della domanda di contributo, allegando le copie delle fatture pro-forma dell'importo corrispondente all'80% della quota parte di contributo (IVA compresa, se non detraibile) e dichiarazione di avvenuta sottoscrizione di contratto. L'autorizzazione al pagamento di questa quota di contributo avviene contestualmente alla emissione dell'ordinanza di assegnazione del contributo. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, i tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta;

b. all'impresa affidataria: il 10% del contributo ammesso sull'importo dei lavori. La relativa compensazione avviene al saldo. La richiesta di anticipazione è contenuta nella domanda di contributo ed è subordinata all'emissione dell'ordinanza di concessione del contributo. In caso di richiesta di anticipazione, alla domanda di contributo devono essere allegati: copia della nota riepilogativa dell'importo anticipato corrispondente al 10% del contributo (IVA compresa, se non detraibile), dichiarazione di avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto, copia di polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, a favore del richiedente, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.106 del d.lgs n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del d.lgs n.58/1998. Secondo le disposizioni contenute nel successivo comma 3, in seguito al completamento della attività istruttoria della domanda di contributo, ma prima della autorizzazione al pagamento, l'impresa dovrà inviare al Comune la fattura relativa alla liquidazione richiesta;

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal computo metrico estimativo di cui all'art.4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a. fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo, che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

b. fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

c. fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune della dichiarazione asseverata (da parte del direttore dei lavori) dello stato di avanzamento lavori, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. All'asseverazione devono essere allegati: la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo, copia semplice delle note riepilogative di spesa emesse dall'impresa e delle fatture pro-forma emesse dai professionisti, documentazione fotografica, dichiarazione asseverata del legale rappresentante che l'impresa affidataria ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo con ribasso non superiore al 20%. Qualora l'importo del SAL sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte

note riepilogative di spesa e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

d. 30% a saldo, entro 30 giorni dalla presentazione al Comune del quadro economico a consuntivo dei lavori asseverato dal direttore dei lavori ed approvato dal Comune, dal quale il Comune possa calcolare l'importo finale del contributo ammissibile e riconosciuto (ordinanza di determinazione a saldo).

A tal fine il Comune riceve dal direttore dei lavori la seguente documentazione:

- I. dichiarazione finalizzata a documentare la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari ivi residenti;
- II. collaudo statico ai sensi delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni;
- III. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi effettivamente applicati al quale deve essere accluso, nel caso delle varianti in corso d'opera, un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori. Il consuntivo dei lavori, unitamente alle spese tecniche previste, è comparato con il costo convenzionale di cui all'art.3, comma 2 ai fini della determinazione finale del contributo che va calcolato sul minore dei due importi;
- IV. esito positivo del controllo effettuato sul progetto dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica a campione;
- V. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- VI. dichiarazione asseverata che l'impresa affidataria, ha praticato per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dal computo metrico estimativo, con ribasso non superiore al 20%;
- VII. dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori e si impegna a pagare i fornitori e le imprese esecutrici entro 30 giorni dal riconoscimento del saldo del contributo;
- VIII. certificazione energetica, nel caso previsto all'art.3 comma 4 lettere b), b-bis) e c).

A seguito del ricevimento di copia dell'ordinanza di determinazione a saldo, impresa affidataria e professionisti coinvolti invieranno al comune copia delle note riepilogative e delle fatture pro-forma a saldo. Qualora l'importo del saldo sia superiore al contributo concesso, dovranno essere emesse (e presentate al Comune) distinte note riepilogative e fatture pro-forma per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web «[www.sismamantova.regione.lombardia.it](http://www.sismamantova.regione.lombardia.it)», dello stato di avanzamento, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo ammissibile e riconosciuto e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC. In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi verifica DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d).

6. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 3 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 3 lett. d), qualora:

- a. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale dei lavori sia stato effettuato entro il 11 marzo 2014, secondo quanto meglio disposto al successivo art.9;
- b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati prima dell'11 marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito;
- c. siano stati effettuati pagamenti per lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza, per indagini, prove di laboratorio, e fino al 20% delle spese stimate per la predisposizione del progetto, antecedentemente al deposito della domanda e comunque entro il 31 dicembre 2013.

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lett. d) è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza

8. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

#### **Articolo 8-bis**

##### ***(Erogazione del contributo a valere sui fondi di cui all'articolo 13 del D.L. n.78/2015)***

1. Il contributo è erogato dalla Struttura Commissariale, sulla scorta dei contenuti dell'atto Sindacale di determinazione del contributo riconosciuto e della relativa autorizzazione alla erogazione, sia per stato di avanzamento lavori, che a consuntivo, senza necessità di alcuna ulteriore verifica della regolarità contributiva - in quanto già attuata a monte - e senza necessità di prese d'atto o di ulteriori autorizzazioni da parte del Commissario, stante la piena responsabilità dei Sindaci in materia, derivante dall'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 1, comma 5, del D.L. n.74/2012, agito dal Commissario con la propria precedente Ordinanza Commissariale n.16 e s.m.i.;

2. Le erogazioni delle quote di contributo avvengono esclusivamente per stato di avanzamento lavori ed a consuntivo; in nessun caso sono concesse anticipazioni di parte del contributo.

3. L'erogazione di SAL all'impresa esecutrice dei lavori ed ai tecnici coinvolti avviene secondo le percentuali risultanti dal com-

Serie Ordinaria n. 7 - Mercoledì 17 febbraio 2016

puto metrico estimativo di cui al precedente articolo 4, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a fino al 15% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 15% dei lavori ammessi. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera a), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- b fino al 25% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera b), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- c fino al 30% del contributo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione dello stato di avanzamento lavori che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi. Anche in questo caso dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera c), per l'analogo tipo di SAL e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/riconoscimento della spesa;
- d 30% a saldo, entro 30 giorni dalla ricezione da parte da parte della Struttura Commissariale dell'atto Sindacale di autorizzazione all'erogazione del saldo. A tal fine dovranno essere presentati al Comune tutti i documenti previsti al precedente punto 8, comma 3°, lettera d) e dovranno essere eseguite le medesime procedure istruttorie di ammissibilità/ riconoscimento della spesa a saldo.

La sequenza di presentazione dei SAL non è vincolante. Il richiedente può cumulare più SAL in un'unica richiesta. Onde evitare che imprese e tecnici siano costretti ad anticipare il versamento dell'IVA rispetto alla effettiva riscossione, viene consentito a tecnici ed imprese di presentare al Comune, insieme all'altra documentazione richiesta, note o fatture pro-forma da parte dei tecnici e note riepilogative delle spese per lavori eseguiti da parte della impresa affidataria. In seguito al completamento della attività istruttoria, ma prima della emissione dell'autorizzazione al pagamento, tecnici e impresa dovranno inviare al Comune le fatture relative alla liquidazione richiesta.

4. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione, sull'applicativo appositamente predisposto e disponibile sul sito web [«www.sismamantova.regione.lombardia.it»](http://www.sismamantova.regione.lombardia.it), dello stato di avanzamento, trasmette alla Struttura Commissariale la determinazione Sindacale del contributo ammissibile e riconosciuto e che ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori ed a consuntivo degli stessi, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di lavori iniziati prima dell'11 marzo 2013 e relativamente alle spese sostenute direttamente dal richiedente entro l'11 marzo 2014, la procedura di verifica, prevista per le imprese, da parte dell'ufficio tecnico non si applica in quanto la fattispecie evidenziata si configura esclusivamente quale rimborso che viene erogato al beneficiario e non di contributo all'impresa; non necessita quindi di verifica del DURC.

5. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire anche in un'unica soluzione, a conclusione dei lavori, in seguito alla presentazione della documentazione prevista al precedente comma 3, lettera d).

6. Il termine per la presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera d), è stabilito, a pena di decadenza dal contributo, in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data di ultimazione dei lavori sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza.

7. La Struttura Commissariale darà comunicazione delle avvenute erogazioni ai beneficiari ed al Comune competente."

#### Art.9

(Interventi già iniziati)

1. Nel caso di interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione iniziati prima dell'11 marzo 2013 le spese sostenute dal richiedente antecedentemente all'11 marzo 2014 possono essere ammesse a contributo, nei limiti stabiliti dall'ordinanza n.8 del 12 dicembre 2012 «Interventi sugli immobili di edilizia abitativa, iniziati o realizzati nelle more dell'adozione delle relative Ordinanze di indirizzo e, pertanto, prima dell'ammissione al contributo, compresi quelli iniziati o realizzati dopo la sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F. - Commissari delegati - sottoscritto in data 4 ottobre 2012, ai sensi dell'art.3 - bis, comma 5, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, nelle more di attuazione dei provvedimenti di autorizzazione del predetto Protocollo d'intesa.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono ammessi a contributo, purché il progetto sia conforme alle norme tecniche di cui al d.m. 14 gennaio 2008 e sia stata avanzata la domanda di contributo al Comune ai sensi dell'art.3, comma 5 del d.l. 74/2012.

3. I lavori devono essere stati eseguiti per le finalità stabilite all'art.2;

4. La domanda di contributo deve contenere le informazioni richieste all'art.4

5. Siano stati conservati dal richiedente i documenti tecnico contabili e le ricevute originali delle spese sostenute.

6. Agli interventi iniziati prima della data di sottoscrizione del Protocollo d'intesa M.E.F.- Commissari delegati, non si applicano le limitazioni relative al numero dei progettisti e delle imprese nonché al requisito della loro registrazione SOA di cui all'art.4, comma 5, lett. b);

7. L'istituto di credito, in presenza della determinazione comunale del contributo ammissibile e riconosciuto e della certificazione di lavori ultimati, eroga in un'unica soluzione l'importo dovuto per i lavori e le prestazioni tecniche svolte previa presentazione dei documenti indispensabili previsti all'art.8, comma 1 e ritenuti esaustivi dal Responsabile del Procedimento del comune. Nel caso di lavori non ancora ultimati le erogazioni avvengono, per quanto possibile, con le modalità previste dallo stesso art.8, comma 1;

8. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo.

#### Art.10

(Controlli)

1. Al fine di garantire l'osservanza delle norme di cui alla presente ordinanza, il Comune vigila sulla corretta esecuzione dei lavori anche mediante svolgimento di sopralluoghi puntuali.

2. La struttura tecnica del Commissario delegato provvede ad attuare specifiche attività di controllo tecnico amministrativo, con metodo a campione, sugli interventi eseguiti. Il campione non può essere inferiore al 10% degli interventi eseguiti in ciascun comune secondo le modalità che verranno indicate.

**Art.11***(Esclusione dai contributi)*

1. Sono esclusi dal contributo della presente ordinanza gli immobili costruiti e le opere edilizie eseguite in difformità rispetto alle norme urbanistiche, edilizie, di tutela paesaggistico ambientale, non suscettibili di sanatoria o di condono.

2. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato sino al ripristino dell'agibilità.

**Art.12***(Norma finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente ordinanza, sulla base del numero delle schede Ra.S.Da. (C1) presentate e delle schede AeDES rilevate e classificate con esito «E0» «E1» «E2» e «E3» della dimensione media delle unità immobiliari interessate e delle disposizioni di cui all'art.3, le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in complessivi € 184.802.250,00, così suddivisi:

- quanto a € 130.000.000,00 coperti con risorse assegnate al territorio della Regione Lombardia ed afferenti al meccanismo del credito di imposta e dei finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, ai sensi dell'articolo 3-bis del D.L. n.95/2012;
- quanto a € 179.802.250,00 coperti con risorse afferenti al Fondo per la Ricostruzione di cui all'art.13, commi 1° e 2°, del D.L. n.78/2015."

2. L'individuazione puntuale delle istanze rispettivamente finanziate con le suddette tipologie di risorse e fissata con specifica Ordinanza Commissariale.

3. Eventuali risparmi ed economie saranno utilizzati per finanziare le domande ammesse e non ancora finanziate seguendo l'ordine cronologico di validazione individuato con Ordinanza Commissariale 27 marzo 2015, n.94.

4. Con successiva Ordinanza del Commissario Delegato potranno essere destinate eventuali ulteriori risorse, come assegnate dallo Stato, necessarie a coprire le eventuali domande che rimarranno insoddisfatte attraverso le dotazioni finanziarie previste dal presente articolo

**Art.13***(Norme finali)*

1. Qualora fossero emanate eventuali norme dello Stato per la concessione di contributi a tipologie di danno non comprese nel presente atto, l'erogazione dei contributi sarà regolata da apposita e separata ordinanza.

**Art.14***(Pubblicazione)*

La presente Ordinanza verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il Commissario delegato  
Roberto Maroni



**"ISTRUZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI E UNITÀ IMMOBILIARI AD USO ABITATIVO CON ESITO DI AGIBILITÀ "E".**

1. Il presente documento fornisce istruzioni tecniche per lo svolgimento delle "valutazioni di sicurezza" e della progettazione di interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, con esito di agibilità E, nelle province di Mantova e Cremona, che usufruiscono di contributi pubblici.

Esso ha, come principale quadro di riferimento, il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, Parte II, nonché il DM 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", la circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del C.S.LL.PP. "Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008" e la "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (DPCM 9 novembre 2011).

In particolare, l'azione sismica nel sito di riferimento dovrà tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale ove disponibili.

2. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni andranno impostate tenendo conto dell'edificio o unità strutturale e delle eventuali possibili interazioni con unità strutturali adiacenti (in caso di aggregati).

Riguardo a tale esigenza l'aggregato e l'edificio o unità strutturale possono essere così definiti:

- a. l'aggregato strutturale è costituito da un insieme di elementi strutturali non omogenei e che possono interagire sotto un'azione sismica (o dinamica in genere). Un aggregato strutturale può essere costituito da uno o più edifici o unità strutturali accorpate dove, per accorpamento, si deve intendere un contatto, o un collegamento, più o meno efficace tra fabbricati con caratteristiche costruttive generalmente diverse. La presenza di un giunto di separazione, ove ritenuto efficace ai fini sismici, dà luogo alla individuazione di due aggregati strutturali ben distinti;
- b. all'interno degli aggregati strutturali si individuano gli edifici o unità strutturali, omogenee da cielo a terra e, in genere, distinguibili dalle altre adiacenti per almeno una delle seguenti caratteristiche che possono individuare un comportamento dinamico distinto:
  - tipologia costruttiva,
  - differenza di altezza,
  - irregolarità planimetrica con parti non collegate efficacemente,
  - età di costruzione,
  - sfalsamento dei piani,
  - talvolta, ristrutturazioni da cielo a terra.

La tipologia costruttiva riguarda essenzialmente i materiali e le modalità di costruzione delle strutture verticali; quindi, per esempio, se ad un fabbricato con struttura in elevazione costituita da pietra sbazzata ne è stato costruito in aderenza un altro in mattoni, i due fabbricati vanno considerati distinti, quali unità strutturali differenti nell'ambito dello stesso aggregato strutturale.

3. Operazione preliminare ad ogni attività sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrati in un progetto diagnostico complessivo.

4. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalle NTC 2008, con riferimento alla tipologia di intervento previsto.

5. I progetti esecutivi degli interventi devono essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo sullo stesso immobile, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza.

6. Nei casi di edifici di valore storico-artistico, gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, a eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi.

A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento.

7. Nei casi di edifici in muratura gli interventi strutturali devono essere prioritariamente finalizzati:

- a riparare i danni e i dissesti in atto;
- ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
- ad eliminare gli indebolimenti locali;
- a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate, a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatemente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari.

Sono di norma da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la

continuità del sistema resistente. Dovranno essere chiuse con tecniche adeguate le aperture che indeboliscono palesemente la struttura.

Nell'ipotizzare gli interventi, sono da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature; e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, è da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).

8. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
- alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
  - all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
  - alla ridistribuzione in pianta e in prospetto delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi;
  - al consolidamento dei nodi (se necessario) soggetti ad azioni concentrate ad opera dei tamponamenti.

Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.

9. Nei casi di edifici a struttura mista valgono le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione deve essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
10. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, secondo quanto indicato al precedente punto 4, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione.

**TABELLA 1 - Definizione dei livelli operativi**

	<i>Stato di danno 1</i>	<i>Stato di danno 2</i>	<i>Stato di danno 3</i>	<i>Stato di danno 4</i>
<b>Vulnerabilità Bassa</b>	<b>B-C</b>	<b>B-C</b>	<b>E0</b>	<b>E2</b>
<b>Vulnerabilità Media</b>	<b>B-C</b>	<b>E0</b>	<b>E1</b>	<b>E3</b>
<b>Vulnerabilità Alta</b>	<b>B-C</b>	<b>E1</b>	<b>E2</b>	<b>E3</b>
<i>Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"</i>				
<i>Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"</i>				
<i>Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"</i>				
<i>Stato di danno 4: danno superiore a "danno gravissimo"</i>				
Vulnerabilità Bassa: fattore di accelerazione (*) superiore a 0.5 e "basso grado di carenze"				
Vulnerabilità Media: nei casi non classificati con <i>Vulnerabilità Bassa</i> o <i>Vulnerabilità Alta</i>				
Vulnerabilità Alta: fattore di accelerazione (*) inferiore a 0.3 e "alto grado carenze"				

**TABELLA 2 - Definizione dei livelli operativi**

Stato di danno 1: danno inferiore al "danno significativo"

Stato di danno 2: danno compreso tra "danno significativo" e "danno grave"

Stato di danno 3: danno compreso tra "danno grave" e "danno gravissimo"

**Stato di danno 4: danno superiore a "Danno gravissimo"**

**Stato di danno 1: danno  $\leq$  "danno significativo"**

**Stato di danno 2: danno  $>$  "danno significativo" e  $\leq$  "danno grave"**

**Stato di danno 3: danno  $>$  "danno grave" e  $\leq$  "danno gravissimo"**

**Stato di danno 4: danno  $>$  "danno gravissimo"**

**TABELLA 3 - Definizione delle soglie di danno: edifici in muratura**

<b>DANNO SIGNIFICATIVO</b>
<p>È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per un'estensione pari al 30% della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello</li> <li>- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza superiore a millimetri 3;</li> <li>- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;</li> <li>- presenza di crolli significativi nelle strutture portanti, anche parziali;</li> <li>- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari;</li> <li>- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.</li> </ul>
<b>DANNO GRAVE</b>
<p>Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni diagonali passanti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;</li> <li>- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 5% delle murature portanti;</li> <li>- crolli parziali delle strutture verticali portanti che interessino una superficie superiore al 5% della superficie totale delle murature portanti;</li> <li>- pareti fuori piombo per un'ampiezza superiore al 2%, da valutarsi in sommità o ai 2/3 dell'altezza di piano;</li> <li>- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.002 L e inferiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici</li> </ul>
<b>DANNO GRAVISSIMO</b>
<p>Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno due delle condizione di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni passanti nei maschi murari o nelle fasce di piano di ampiezza superiore a 10 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;</li> <li>- lesioni a volte ed archi di ampiezza superiore a 4 mm in presenza di schiacciamenti che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;</li> <li>- lesioni di schiacciamento che interessino almeno il 10% delle murature portanti;</li> <li>- crolli parziali che interessino almeno il 20% in volume delle strutture portanti principali (muri o volte);</li> <li>- distacchi localizzati fra pareti con ampiezze superiori a 10 mm oppure distacchi con ampiezze superiori a 5 mm che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;</li> <li>- distacchi ampi ed estesi dei solai dai muri (&gt;5 mm) che, in corrispondenza di almeno un livello, interessino almeno il 30% della superficie totale delle strutture portanti al livello medesimo;</li> <li>- pareti fuori piombo per spostamenti fuori dal piano di ampiezza superiore al 3% sull'altezza di un piano;</li> <li>- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.004 L, dove L è la lunghezza della parete) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici</li> </ul>

**TABELLA 4 - Definizione delle soglie di danno: edifici in cemento armato**

<b>DANNO SIGNIFICATIVO</b>
<p>È definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza superiore a millimetri 2, per un'estensione • 30% delle tamponature, ad un qualsiasi livello</li> <li>- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura, per un'estensione • 20% ad un qualsiasi livello;</li> <li>- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il 50% delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purché connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno;</li> <li>- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano;</li> <li>- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione • 10% degli elementi di un piano</li> <li>- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione • 5% degli elementi di un piano;</li> <li>- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 5% e &lt; 15% della superficie totale degli impalcati.</li> </ul>
<b>DANNO GRAVE</b>
<p>Si definisce danno grave quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione &gt; 10% e • 20% degli elementi di un piano;</li> <li>- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione &gt; 10% e • 20% degli elementi di un piano;</li> <li>- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione &gt; 5% e • 15% degli elementi di un piano;</li> <li>- danneggiamento di almeno un nodo con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;</li> <li>- significativi cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 10 cm e inferiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.003 L e inferiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o significativi fenomeni di dissesti idrogeologici;</li> <li>- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 15% e &lt; 30% della superficie totale degli impalcati.</li> </ul>
<b>DANNO GRAVISSIMO</b>
<p>Si definisce danno gravissimo quello consistente in almeno una delle condizione di seguito definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lesioni per flessione, nelle travi, superiori a 1 mm, per una estensione &gt; del 20% degli elementi di un piano;</li> <li>- lesioni per flessione, nei pilastri, superiori a 0.5 mm, per una estensione &gt; del 20% degli elementi di un piano.</li> <li>- evidenti lesioni per schiacciamento, nei pilastri, per una estensione &gt; 15% degli elementi di un piano;</li> <li>- danno strutturale nei nodi pari al 20% del totale nel piano;</li> <li>- danneggiamento di almeno il 5% dei nodi, anche ad un solo livello, con presenza di spostamenti permanenti, fra base e sommità dei pilastri, superiori all'1% dell'altezza dell'interpiano;</li> <li>- elevati cedimenti in fondazione, assoluti (superiori a 20 cm) o differenziali (superiori a 0.005 L, dove L è la distanza tra due pilastri) o rilevanti fenomeni di dissesti idrogeologici;</li> <li>- lesioni strutturalmente rilevanti (ai fini della resistenza ai carichi gravitazionali o della ripartizione delle azioni orizzontali) negli orizzontamenti e nelle coperture, per un'estensione (somma delle superfici dei campi di solaio interessati) • 30% della superficie totale degli impalcati.</li> </ul>

**TABELLA 5** - Definizione delle soglie di danno: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste, le soglie di danno sono definite con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra la soglia di danno adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate

**TABELLA 6** - Definizione dei VALORI DI VULNERABILITA'

**Vulnerabilità Bassa:** fattore di accelerazione superiore a 0.5 e Grado Basso di carenze;

**Vulnerabilità Media:** nei casi non classificati come *Vulnerabilità Bassa* o *Vulnerabilità Alta*;

**Vulnerabilità Alta:** fattore di accelerazione inferiore a 0.3 e Grado Alto di carenze.

## Definizione del GRADO DI CARENZE

**Grado Alto:** Almeno 2 carenze di tipo a • 2 oppure almeno 6 di tipo b

**Grado Medio:** Presenza di carenze di tipo a e b con combinazioni diverse dai Gradi Alto e Basso

**Grado Basso:** Al massimo 3 carenze di tipo b e nessuna carenza di tipo a

**TABELLA 7 - Definizione carenze: edifici in muratura**

	<b>CARENZE</b> <b>(barrare l'ipotesi che ricorre)</b>	<b>α</b>	<b>β</b>
<b>1</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale	<b>x</b>	
<b>2</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo dei muri interni o del 15% (e meno del 30%) dello sviluppo di una parete perimetrale		<b>x</b>
<b>3</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muri portanti a doppio paramento (senza efficaci collegamenti - diatoni - tra i due paramenti), ciascuno a 1 testa (con spessore ≤ 15 cm) per più del 30% dello sviluppo dei muri interni o del 30% dello sviluppo di una parete perimetrale		<b>x</b>
<b>4</b> <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	<b>x</b>	
<b>5</b> <input type="checkbox"/>	cattiva qualità della tessitura muraria (caotica, sbazzata senza ricorsi e orizzontalità, assenza di diatoni, ...), per uno sviluppo < 40 % della superficie totale		<b>x</b>
<b>6</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta incoerente (facilmente rimovibile manualmente, senza l'ausilio di utensili, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale	<b>x</b>	
<b>7</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muratura con malta friabile (facilmente rimovibile con utensili a mano senza percussione, per almeno 1/3 dello spessore del muro) per uno sviluppo ≥ 40 % della superficie totale		<b>x</b>
<b>8</b> <input type="checkbox"/>	presenza di muratura portante in laterizio al alta percentuale di foratura (< 55% di vuoti) per uno sviluppo ≥ 50 % della superficie resistente ad uno stesso livello		<b>x</b>
<b>9</b> <input type="checkbox"/>	assenza diffusa o irregolarità di connessioni della muratura alle angolate ed ai martelli		<b>x</b>
<b>10</b> <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale > 25% del totale anche ad un solo livello	<b>x</b>	
<b>11</b> <input type="checkbox"/>	murature portanti insistenti in falso su solai, in percentuale ≤ 25% del totale anche ad un solo livello		<b>x</b>
<b>12</b> <input type="checkbox"/>	rapporto distanza tra pareti portanti successive/spessore muratura ≥ 14		<b>x</b>
<b>13</b> <input type="checkbox"/>	collegamenti degli orizzontamenti alle strutture verticali portanti inesistenti o inefficaci in modo diffuso		<b>x</b>
<b>14</b> <input type="checkbox"/>	collegamento delle strutture di copertura alle strutture verticali inesistenti o inefficaci in modo diffuso		<b>x</b>
<b>15</b> <input type="checkbox"/>	solai impostati su piani sfalsati con dislivello > 1/3 altezza di interpiano, all'interno della u.s.		<b>x</b>
<b>16</b> <input type="checkbox"/>	collegamenti inesistenti o inefficaci, in modo diffuso, fra elementi non strutturali e struttura		<b>x</b>
<b>17</b> <input type="checkbox"/>	carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		<b>x</b>
<b>18</b> <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante	<b>x</b>	
<b>19</b> <input type="checkbox"/>	forti irregolarità della maglia muraria in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante		<b>x</b>

**TABELLA 8** - Definizione carenze: edifici in cemento armato

	<b>CARENZE</b> <b>(barrare l'ipotesi che ricorre)</b>	<b><math>\alpha</math></b>	<b><math>\beta</math></b>
1 <input type="checkbox"/>	Regolarità in pianta (rapporto lati del rettangolo che circoscrive la costruzione > 5)		<b>x</b>
2 <input type="checkbox"/>	Rigidezza dei solai e/o conformazione degli stessi (forature, etc.) tale da non consentire la ripartizione delle azioni sismiche tra gli elementi resistenti (*)		<b>x</b>
3 <input type="checkbox"/>	Distanza tra baricentro delle masse e quello delle rigidezze (ai piani con superficie > 80% di quella coperta) maggiore del 20% della dimensione dell'edificio nella direzione considerata (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		<b>x</b>
4 <input type="checkbox"/>	Variazione della massa (nella combinazione SLV) superiore al 50% da un orizzontamento all'altro, esclusi i sottotetti		<b>x</b>
5 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 100% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)	<b>x</b>	
6 <input type="checkbox"/>	Irregolarità in elevazione, con aumento superiore al 50% della rigidezza e/o resistenza passando da un livello a quello soprastante (tenendo conto anche della rigidezza offerta dai tamponamenti)		<b>x</b>
7 <input type="checkbox"/>	Evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione, geometria, etc.) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano o "taglio-scorrimento" sui pilastri	<b>x</b>	
8 <input type="checkbox"/>	Sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturali		<b>x</b>
9 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 20% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	<b>x</b>	
10 <input type="checkbox"/>	Evidenti possibilità di rotture fragili (pilastri tozzi, pilastri in falso, etc.) per oltre il 10% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		<b>x</b>
11 <input type="checkbox"/>	Carenze manutentive gravi e diffuse su elementi strutturali		<b>x</b>
12 <input type="checkbox"/>	Presenza di giunti tecnici sismicamente non efficaci		<b>x</b>
13 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 30% degli elementi resistenti ad uno stesso livello	<b>x</b>	
14 <input type="checkbox"/>	Pilastri soggetti a tensioni medie di compressione, nella combinazione SLV, superiori al 40% della tensione resistente di calcolo, per oltre il 15% degli elementi resistenti ad uno stesso livello		<b>x</b>

(\*) da valutare di volta in volta, senza specifico riferimento alle prescrizioni in tal senso previste per le nuove costruzioni



**TABELLA 9** - Definizione delle carenza: edifici a struttura mista o altra tipologia

Per strutture miste i livelli di carenza sono definiti con riferimento alla tipologia costruttiva prevalente.

Nel caso di mancanza di una tipologia prevalente o per tipologie costruttive diverse dalla muratura e dal cemento armato, il Professionista incaricato dimostra il livello di carenza adottando criteri simili a quelli adottati per le tipologie qui trattate.

**TABELLA 10** - Definizione del FATTORE DI ACCELERAZIONE

Il fattore di accelerazione ( $f_{a,SLV}$ ) è definito dal rapporto tra l'accelerazione al suolo che porta al raggiungimento dello Stato Limite di salvaguardia della Vita ( $a_{SLV}$ ) e quella corrispondente al periodo di ritorno di riferimento ( $a_{g,SLV}$ ), entrambe riferite alla categoria di sottosuolo A:

$$f_{a,SLV} = (a_{SLV} / a_{g,SLV}) = ( \quad / \quad ) =$$

determinato con modelli meccanici anche semplificati. Per le murature si può far riferimento ai modelli LV1 proposti nella D.P.C.M. 9 febbraio 2011 - "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008" (equazione 2.5 e paragrafo 5.4.2); per il c.a. ci si può riferire a modelli analoghi.